

2003: ANNO EUROPEO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ EVOLUZIONE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI E DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ^o

Notarstefano C.*

SUMMARY. 2003: The European year of disabled persons the evolution of international and community policies for the promotion and defence of the rights and dignity of disabled persons

The European Union's ongoing commitment to the disabled marches hand in hand with a new strategy towards disability in general: instead of considering the disabled merely as passive recipients of assistance, society has finally acknowledged their legitimate requests with regard to equal rights, recognising the fact that participation is tied directly inclusion.

Contributing to the creation of a fully inclusive society, therefore, is the general objective of the European Union, with the fight against discrimination and the promotion of the participation of disabled individuals in society and the economy representing fundamental institutional efforts in this direction.

This radical change in outlook has major implications for the ways in which laws and policies regarding the disabled are drawn up and interpreted, as well as for the contents of such measures. Attention is focussed on the numerous barriers in the existing social environment that prevent the disabled from carrying out the normal activities of daily life and from taking part in the activities of society. Their problem is not their handicap in and of itself, but rather the structures, the practices and attitudes that prevent individuals from fulfilling their capabilities.

Through the ongoing development of the concept of "disability", plus the resulting decision reached on 3 December 2001, regarding the declaration of the year 2003 as the European Year of the Disabled, a series of initiatives took form, under the auspices of the Commission and the member nations, in favour of disabled individuals on the national, regional and local levels, providing a meaningful opportunity to express respective concerns and contribute to better identifying policy priorities while encouraging specific initiatives.⁷

RIASSUNTO

Il perdurante impegno dell'Unione europea nei confronti dei disabili va di pari passo con una nuova strategia nei confronti della disabilità: dal considerare le persone con disabilità quali destinatari passivi di indennizzi, la società ha finito per riconoscere le loro legittime richieste in materia di pari diritti e per comprendere che la partecipazione è legata direttamente all'inserimento.

Contribuire a creare una società pienamente inclusiva è quindi l'obiettivo generale dell'Unione europea: in tal senso la lotta contro la discriminazione e la promozione della partecipazione delle persone con disabilità nella società e nell'economia costituiscono un fondamentale tassello istituzionale.

Si tratta di un cambiamento radicale di prospettiva che ha importanti implicazioni per le modalità di elaborazione e interpretazione delle leggi e delle politiche in materia di disabilità, nonché per il loro contenuto sostanziale. L'attenzione si concentra sulle numerose barriere presenti nell'ambiente sociale esistente che ostacolano le persone con disabilità nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana e nella piena partecipazione alle attività della società. Il problema, pertanto, non risiede nell'*handicap* in sé, bensì deriva dalle strutture, dalle prassi e dagli atteggiamenti che impediscono alle persona di esplicitare le proprie capacità.

Tramite l'evoluzione del concetto di "disabilità" e la conseguente implementazione della Decisione adottata il 3 dicembre 2001 relativa al 2003 quale Anno europeo delle persone con disabilità, si sono delineate una serie di iniziative promosse dalla Commissione e dagli Stati membri a favore delle persone con disabilità a livello nazionale, regionale e locale quale significativa opportunità di esprimere le rispettive preoccupazioni e di contribuire ad individuare al meglio le priorità politiche incoraggiando azioni specifiche.

* "*Jean Monnet Professor*" - Cattedra di Diritto dell'Unione Europea, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere-Università degli Studi di Lecce; Titolare dei Moduli "Jean Monnet" di "Politica di Coesione Economica e Sociale dell'Unione Europea" - Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, e di "Politica dell'Unione Europea in materia di Sanità Pubblica" - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Foggia. Responsabile del Polo Jean Monnet "*Euromediterraneo*" dell'Università degli Studi di Lecce

^o Articolo redatto nel mese di giugno 2003.

1. BREVE EXCURSUS

La sensibilità maturata in riferimento alla questione dei diritti delle persone con disabilità, costituisce una testimonianza consolidata in seno alle Nazioni Unite negli ultimi tre decenni con le prime due dichiarazioni risalenti agli anni settanta.

Trattasi della Dichiarazione dei diritti delle persone mentalmente ritardate (DRMRP) adottata con Risoluzione dell'Assemblea generale n. 2856 (XXVI) del 20 dicembre 1971¹ e della Dichiarazione dei diritti dei portatori di *handicaps* (RDP) adottata con Risoluzione dell'Assemblea generale n. 3447 (XXX) del 9 dicembre 1975². Benché tali dichiarazioni segnino tappe importanti verso una concreta opera di sensibilizzazione sui diritti dei disabili, esse sono state successivamente oggetto di critiche in quanto basate su un modello medico-assistenziale della disabilità ormai superato.

L'avvenimento fondamentale che in seguito ha portato allo sviluppo di politiche e linee guida articolate nei confronti dei diritti dei disabili, è la designazione del 1981 quale "Anno internazionale dei disabili" da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e la conseguente inaugurazione del decennio 1983-1992 quale "Decennio dei disabili". Il principale risultato dell'"Anno internazionale dei disabili" è stato il programma mondiale di azioni per i disabili adottato dall'Assemblea nel 1982 che proclamava importanti principi nel campo della prevenzione e della riabilitazione, ponendo in rilievo il diritto dei disabili ad avere le stesse opportunità degli altri cittadini. Altri due strumenti vennero approvati alla fine degli anni ottanta:

- la "Dichiarazione sui principi di tutela delle persone colpite da malattia mentale e per il miglioramento dell'assistenza nell'ambito della salute mentale" (*Principles for the Protection of Persons With Mental Illnesses and the Improvement of Mental Health Care, PPPM*)³
- le Norme standard per le pari opportunità delle persone disabili⁴ (*Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities, StR*) adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione 48/96 del 20 dicembre 1993.

L'esperienza acquisita durante il "Decennio dei disabili", originò la Risoluzione "Norme standard per la parità di opportunità per i disabili" che, pur non costituendo un vincolo legale, rappresentò un forte impulso ai governi per l'adozione di politiche indirizzate ad ottenere l'uguaglianza dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità. Con tale Risoluzione vennero individuate le condizioni di base per la piena partecipazione, le aree di intervento, le misure attuative (e relativo meccanismo di monitoraggio) rivolte alla popolazione complessiva, alle persone disabili e alle loro famiglie. Sul medesimo profilo venne adottato il 20 dicembre 1996, la Risoluzione

¹ http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mental.htm

² <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/72.htm>

³ G.A. res. 46/119, 46 UN. GAOR Supp. (No. 49) at 189, UN. Doc. A/46/49 (1991)

⁴ <http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm>

del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'UE sulla parità di opportunità per i disabili, che rappresenta un quadro di riferimento fondamentale per tutte le politiche successive intraprese in ambito comunitario.

2. IL CONCETTO DI DISABILITÀ

Nelle classificazioni internazionali adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità le condizioni di salute vengono classificate mediante la Classificazione Internazionale delle Malattie (*ICD-International Classification of Diseases*) che è soggetta a continui e periodici aggiornamenti⁵. La *IX* versione dell'ICD effettua una classificazione secondo gruppi di cause, partendo da un livello di aggregazione elevato, scendendo poi nel dettaglio di sottogruppi fino a giungere al codice di malattia a 4 cifre.

Assieme all'ICD, vi sono altri sistemi classificatori che si concentrano su gruppi di patologie (per quanto concerne le malattie mentali il principale riferimento dato dal DSM - Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, anch'esso sottoposto a revisioni e giunto ora alla *IV* versione). Ma, ai fini di una più corretta analisi definitoria del concetto di disabilità risulta fondamentale prendere in esame la Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Svantaggi Esistenziali (*ICIDH-International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps*), recentemente evolutasi con la Classificazione Internazionale del Funzionamento e delle Disabilità (*ICIDH-2*), con la quale vengono classificate le disabilità associate alle condizioni di salute.

L'ICD e l'ICIDH risultano pertanto complementari ai fini e, andrebbero perciò, utilizzate insieme: l'ICD fornisce una diagnosi e questa informazione si arricchisce delle informazioni aggiuntive offerte dall'ICIDH riguardo al funzionamento delle persone sul piano corporeo, personale e sociale. Quindi l'associazione di informazioni sulla diagnosi e sul funzionamento fornisce un quadro più ampio e significativo. Il presupposto concettuale essenziale è che nell'ambito delle evenienze inerenti la salute è opportuno distinguere tra:

- *menomazione*: qualsiasi perdita o anormalità afferente a strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche;
- *disabilità*: ogni limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano;
- *handicap*: condizione di svantaggio conseguente a menomazione e/o disabilità che limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale da parte di un soggetto in relazione all'età, sesso e fattori socio-culturali.

L'ICIDH è, dunque, una classificazione sia delle menomazioni, che delle disabilità e degli *handicaps* fondata su una sequenza che pur non essendo onnicomprensiva ed esaustiva costituisce un riferimento semplificativo ed orientativo.

⁵ Attualmente in Italia le statistiche ufficiali fanno uso della versione *IX* di tale classificazione (ICD IX), ma è disponibile la versione *X*, che è già utilizzata da molti operatori nel territorio.

CATEGORIE DI MENOMAZIONI	CATEGORIE DI DISABILITÀ	CLASSIFICAZIONE DEGLI HANDICAPS
Menomazioni della capacità intellettuale Altre menomazioni psicologiche Menomazioni del linguaggio Menomazioni auricolari Menomazioni oculari Menomazioni viscerali Menomazioni scheletriche Menomazioni deturpanti Menomazioni generalizzate, sensoriali e/o di altro tipo	Disabilità nel comportamento Disabilità nella comunicazione Disabilità nella cura della propria persona Disabilità locomotorie Disabilità dovute all'assetto corporeo Disabilità nella destrezza Disabilità circostanziali Disabilità in particolari attitudini Altre limitazioni nell'attività	<i>Handicap</i> nell'orientamento <i>Handicap</i> nell'indipendenza fisica <i>Handicap</i> nella mobilità <i>Handicaps</i> occupazionali <i>Handicap</i> nell'integrazione sociale <i>Handicap</i> nell'autosufficienza economica Altri <i>handicaps</i>

L'ICIDH prevede 9 gruppi ("assi") di menomazioni, di disabilità e 7 per gli *handicaps*, che sono a loro volta suddivisi in sottocategorie fino a giungere ad una specifica classificazione.

A seguito dell'esperienza maturata dall'utilizzo dell'ICIDH in questi anni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rivisto l'approccio di intervento, anche alla luce della consapevolezza e della maturità acquisita a livello internazionale relativamente al tema della disabilità. Nel recepire le norme standard, l'ICIDH-2 ha volutamente eliminato i termini *disabilità* e *handicap*, dalla valenza negativa, introducendo una terminologia più neutrale con riferimento all'attività e non più alla disabilità, alla partecipazione e non più all'*handicap*⁶.

L'ICIDH-2 organizza le informazioni secondo tre dimensioni:

1. a livello corporeo (*Funzioni e struttura del corpo*)
2. a livello personale (*Attività*), ricoprendo una gamma completa di attività da quelle semplici a quelle complesse.
3. a livello sociale (*Partecipazione*), classificando le aree della vita in cui un individuo è coinvolto, ha accesso, ha opportunità sociali o nelle quali incontra barriere.

Rispetto all'ICIDH, l'ICIDH-2 cerca di concepire il ruolo della classificazione quale modalità sociale, includendo una lista di fattori ambientali e di contesto, che si ritiene possano influenzare il funzionamento e le disabilità dell'essere umano.

3. LA POLITICA DELL'UE

L'Unione europea ha compiuto notevoli progressi verso il riconoscimento dell'esigenza di garantire l'effettiva parità nell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone con disabilità.

⁶ Il *draft* finale dell'ICIDH-2 è disponibile sul sito <http://www.who.int/icidh> e, in data 22 gennaio 2001 il Comitato Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha adottato una Risoluzione con la quale invita i vari Paesi ad implementare l'ICIDH-2. In alcuni settori l'ICIDH-2 presenta dei problemi di applicazione, in particolare nelle età pediatriche, per le quali la sperimentazione è ancora in atto.

Già in occasione della comunicazione del 30 luglio 1996 della Commissione sui diritti delle persone disabili⁷, si sottolineava che “il vecchio approccio di tipo medico sta ora cedendo il passo ad un nuovo approccio sociale che pone maggiormente l’accento sull’individuazione e l’eliminazione delle molteplici barriere alla parità di opportunità e alla piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita per le persone con disabilità”.

L’approccio sociale alla disabilità mira ad ottenere la piena partecipazione alla società delle persone con disabilità, eliminando le barriere che impediscono la realizzazione della parità delle opportunità, della piena partecipazione e del rispetto delle differenze.

Modificando l’organizzazione delle società si possono ridurre drasticamente o persino superare gli ostacoli incontrati dalle persone con disabilità. Si rileva che “è fondamentale che la Comunità europea chiarisca e confermi la propria strategia generale in materia di disabilità che dovrebbe essere incentrata su un impegno condiviso da parte di tutti gli Stati membri a promuovere la parità delle opportunità, eliminare le discriminazioni in questo settore e riconoscere i diritti delle persone disabili”. Nell’analisi si prende atto che le condizioni delle persone con disabilità e le discriminazioni a cui sono sottoposte rappresentano fenomeni socialmente determinati e non una conseguenza diretta degli *handicaps*.

Mentre l’approccio medico tende generalmente a collocare la “questione” della disabilità nella persona, l’approccio sociale la contestualizza nell’ambiente che non si adegua alle persone con disabilità⁸. Si tratta di un cambiamento radicale di prospettiva che ha importanti implicazioni per le modalità di elaborazione e interpretazione delle leggi e delle politiche in materia di disabilità, nonché per il loro contenuto sostanziale. L’attenzione si concentra sulle numerose barriere presenti nell’ambiente sociale esistente che ostacolano le persone con disabilità nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana e nella piena partecipazione alle attività della società. Il problema, pertanto, non risiede nell’*handicap* in sé, bensì deriva dalle strutture, dalle prassi e dagli atteggiamenti che impediscono alle persona di esplicitare le proprie capacità.

A seguito della comunicazione del 1996, il Consiglio dell’Unione europea e gli Stati membri ribadivano il proprio impegno adottando il 20 dicembre 1996 la Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla parità di opportunità per i disabili⁹, testimoniando la disponibilità nell’elaborazione di politiche globali per i disabili al fine di evitare o eliminare qualsiasi forma di discriminazione negativa legata alla presenza di *handicap*.

⁷ COM(96)406 def. del 30 luglio 1996

⁸ Adottando l’approccio sociale, ad es., si tende a giungere alla conclusione che la ragione per cui una persona non udente non è in grado di seguire i programmi televisivi o di assistere alle conferenze non risiede nel deficit uditivo bensì nel fatto che i programmi televisivi non sono sottotitolati o che le conferenze non prevedono l’interpretazione nel linguaggio dei segni.

⁹ G.U.C.E., C 12, del 13 gennaio 1997, pag. 1.

Nella medesima direzione si segnala la Risoluzione del Consiglio del 17 giugno 1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per disabili quale ulteriore tassello di riferimento istituzionale della sensibilità comunitaria nei confronti di tale questione¹⁰.

Nei lavori preparatori per il Trattato di Amsterdam si è tenuto conto dell'attenzione crescente rivolta alle discriminazioni fondate sull'*handicap* e su altre ragioni, con la conseguente introduzione nel Trattato CE, di un articolo generale di non discriminazione¹¹ che conferisce alla Comunità la facoltà di combattere le discriminazioni, ivi comprese quelle fondate sugli *handicaps*. Per la prima volta, la disabilità viene espressamente menzionata in un Trattato europeo e viene pubblicamente riconosciuta la necessità di combattere le discriminazioni legate alla presenza di *handicaps*.

Sulla base di questo nuovo articolo del Trattato, il Consiglio ha adottato, il 27 novembre 2000, la "Direttiva 2000/78/CE"¹² che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" che vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali, *handicap*, età o tendenze sessuali¹³. "Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato" (invece di far sì che le persone disabili raggiungano risultati identici a quelli delle persone non disabili, si mira semplicemente ad assicurare che alle persone disabili vengano garantite pari opportunità di raggiungere tali risultati)¹⁴.

La Carta dei diritti fondamentali proclamata al Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000 dai Presidenti del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione stabilisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sugli *handicaps* (articolo 21). Essa riconosce inoltre quale diritto fondamentale "il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità"(articolo 26).

L'obiettivo di consentire alle persone con disabilità di esercitare appieno e in condizione di parità i propri diritti ha ricevuto la sua vera consacrazione con l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, della Decisione adottata il

¹⁰ G.U.C.E., C 186, del 2 luglio 1999, pag. 3. A ciò si aggiunga che il 10 maggio 2000, la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili», nella quale essa si impegna ad elaborare e sostenere una strategia globale per affrontare gli ostacoli a livello sociale, architettonico e concettuale che impediscono ingiustamente ai disabili di partecipare alle attività economiche e sociali.

¹¹ Articolo 13: "Fatte salve altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli *handicaps*, l'età o le tendenze sessuali.

¹² G.U.C.E., L 303, del 2.12.2000, pag. 16

¹³ Le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica sono oggetto di altre direttive.

¹⁴ "The Framework Directive for equal treatment in employment and occupation: an analysis from a disability rights perspective" di Richard Whittle - *European Law Review* - Giugno 2002

3 dicembre 2001 relativa al 2003 quale Anno europeo delle persone con disabilità¹⁵. L'Anno offrirà all'Unione europea un'opportunità senza precedenti di promuovere la parità di diritti e la piena partecipazione alla società delle persone con disabilità, contribuendo a migliorare la conoscenza e la visibilità delle problematiche legate alla disabilità. Nelle previsioni l'iniziativa dovrebbe catalizzare, sia a livello europeo che internazionale, un nuovo impulso politico in vista del raggiungimento della parità di diritti per le persone con disabilità che dovrebbe far sentire la propria azione ben oltre la chiusura dell'Anno europeo delle persone disabili¹⁶.

Gli obiettivi individuati con tale iniziativa prevedono¹⁷:

- a) la sensibilizzazione relativamente al diritto dei disabili di essere tutelati dalla discriminazione e di godere di pieni e pari diritti;
- b) l'incoraggiamento della riflessione e la discussione sulle misure necessarie per promuovere pari opportunità per i disabili in Europa;
- c) la promozione dello scambio di esperienze in materia di buone prassi e strategie efficaci attuate a livello locale, nazionale ed europeo;
- d) l'intensificare la cooperazione fra tutte le istanze interessate, in particolare i governi, le parti sociali, le ONG, i servizi sociali, il settore privato, il settore associativo, i gruppi di volontariato, i disabili e i loro familiari;
- e) il miglioramento della comunicazione concernente l'*handicap* e la promozione di una rappresentazione positiva dei disabili;
- f) la sensibilizzazione all'eterogeneità e molteplicità delle forme di *handicap*;
- g) la sensibilizzazione alle molteplici forme di discriminazione cui i disabili sono esposti;
- h) l'accordare un'attenzione particolare alla sensibilizzazione al diritto dei bambini e dei giovani disabili ad un pari trattamento nell'insegnamento, in modo da favorire e sostenere la loro piena integrazione nella società e lo sviluppo di una cooperazione a livello europeo tra il personale preposto all'insegnamento speciale dei bambini e dei giovani disabili, per migliorare l'integrazione degli alunni e degli studenti ad esigenze specifiche negli istituti normali o specializzati, come pure nei programmi di scambi nazionali ed europei.

Ciascuno Stato membro è responsabile del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle misure previste e, istituisce o designa un organismo nazionale di coordinamento con il compito di predisporre la propria partecipazione all'anno europeo dei disabili.

Per quanto concerne l'Italia, l'Organismo nazionale di coordinamento per l'anno europeo delle persone con disabilità – 2003, istituito con Decreto intermi-

¹⁵ Decisione 2001/903/CE del Consiglio del 3 dicembre 2001

¹⁶ Da notare che in occasione del Congresso Europeo sulla disabilità tenutosi a Madrid nel marzo del 2002 è stata adottata una Dichiarazione con la quale sono state elaborate ed approvate alcune proposte di azioni finalizzate al raggiungimento di un concreto coinvolgimento ai vari livelli (nazionale, regionale e locale) delle istanze sociali e culturali delle persone con disabilità che si sintetizzano nella seguente formula:

NON DISCRIMINAZIONE + AZIONE POSITIVA = INTEGRAZIONE SOCIALE.

¹⁷ G.U.C.E., L 335, del 19 dicembre 2001, pag 15

nisteriale del 24 giugno 2002, ha predisposto un apposito Bando di Gara¹⁸ “Cofinanziamento per progetti per l’Anno europeo delle persone con disabilità – 2003” individuando con priorità le iniziative¹⁹ riferite alle seguenti tre macro aree e basate sui principi di non discriminazione e pari opportunità: - sensibilizzazione e diffusione delle innovazioni tecnologiche; - sensibilizzazione e diffusione delle buone prassi sulla mobilità, accessibilità, integrazione, socializzazione, educazione permanente; sensibilizzazione e diffusione delle buone prassi su interventi a favore delle persone con disabilità gravi e delle loro famiglie.

4. L’IMPULSO PROMOSSO DALL’ANNO EUROPEO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 2003

Il concetto sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri per l’Anno europeo ha offerto alle persone con disabilità a livello nazionale, regionale e locale una significativa opportunità di esprimere le rispettive preoccupazioni e di contribuire ad individuare al meglio le priorità politiche incoraggiando azioni specifiche.

L’Anno europeo delle persone con disabilità 2003 è stato avviato quale campagna popolare, basata su una forte alleanza di organizzazioni non governative che rappresentano le persone con disabilità (quale ad esempio il Forum europeo delle persone con disabilità) e le organizzazioni che si occupano di disabilità a livello nazionale con l’impegno delle amministrazioni pubbliche, il sostegno delle parti sociali e delle imprese e le organizzazioni di fornitori di servizi.

Un primo elemento di estremo interesse consiste nella acquisita consapevolezza della reale entità del fenomeno emersa dai risultati delle indagini (condotte sul panel delle famiglie dell’Unione europea in base all’autodichiarazione di disabilità) che segnalano la presenza di oltre 26 milioni di europei (pari a circa il 14,5% della popolazione in età lavorativa tra i 16 e i 64 anni) che soffrono di una qualche forma di disabilità²⁰. Tali dati rivelano chiaramente che le persone con di-

¹⁸ In G.U.R.I. del 18 gennaio 2003

¹⁹ I soggetti beneficiari e partecipanti potranno essere: “a) rappresentanti legali delle seguenti associazioni ed organismi senza scopo di lucro, che hanno una diretta e comprovata esperienza nel settore della tutela e della promozione dei diritti delle persone con disabilità da almeno tre anni: le organizzazioni di volontariato che si occupano delle persone con disabilità e delle loro famiglie, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della medesima legge; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui alle sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo; I soggetti beneficiari e partecipanti potranno essere: “a) rappresentanti legali delle seguenti associazioni ed organismi senza scopo di lucro, che hanno una diretta e comprovata esperienza nel settore della tutela e della promozione dei diritti delle persone con disabilità da almeno tre anni: le organizzazioni di volontariato che si occupano delle persone con disabilità e delle loro famiglie, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della medesima legge; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui alle sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo; le associazioni nazionali di promozione sociale disciplinate dalla legge 7.12.2000 n. 383 ed iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della medesima legge; le fondazioni, le cooperative sociali, organizzazioni del privato-sociale; le associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie; b) Amministrazioni centrali, c) Regioni, d) Province, e) Enti locali.”

²⁰ “Disability and social participation in Europe”, European Commission, Eurostat, theme 3 “Population

sabilità non sono una minoranza ed evidenziano la correlazione tra invecchiamento e disabilità (attualmente 63% delle persone con disabilità ha più di 45 anni e l'incidenza della disabilità appare destinata ad aumentare poiché molte persone sviluppano disabilità in età più avanzata). Dalle cifre emerge anche una fondamentale potenzialità inutilizzata per lo sviluppo della crescita economica poiché solo il 42% delle persone con disabilità ha un lavoro rispetto al 65% dei non-disabili²¹.

L'Anno europeo, quindi, è stato concepito quale processo estremamente inclusivo e strutturato in modo tale da essere in grado di mobilitare l'intera società civile europea²². In tutti i paesi partecipanti sono stati condotti migliaia di eventi per promuovere i diritti delle persone con disabilità e sviluppare azioni di sensibilizzazione sulle barriere che essi si trovano ad affrontare quotidianamente nella società²³. Si è constatato che i mass media svolgono un ruolo estremamente importante per sormontare gli stereotipi legati alle persone con disabilità. La Presidenza greca, in cooperazione con la Commissione europea e con le diverse organizzazioni, ha organizzato una conferenza su questa tematica cruciale e, nel giugno 2003, è stata anche approvata una "Dichiarazione europea sui mass media e la disabilità".

Un concreto esempio dell'impegno istituzionale profuso dalla Commissione è stato l'*Invito a presentare proposte* (VP/2003/015) Linee di bilancio B3-4102/B5-806²⁴: «Analisi e studi sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia» e «Anno europeo dei disabili» (2003/C 100/14)²⁵. Con tale intervento si intende fare il punto della situazione delle persone con disabilità che vivono negli istituti residenziali in un numero il più ampio possibile di paesi dell'UE, del SEE e candidati, per capire come si regolino i medesimi istituti che ospitano tali persone ed avere una visione d'insieme dell'assistenza negli istituti di tali paesi, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi coi diritti umani. A conclusione di tali ricerche dovranno essere formulate raccomandazioni relative a come migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, ad es. mediante forme di assistenza e sostegno alternative, organizzate nel contesto delle comunità locali.

Non meno rilevante è stato l'intervento del Consiglio dell'UE che in tre occa-

and social conditions", 2001. Il 20% delle persone tra i 60 e i 64 anni presenta una disabilità grave; 17,1% segnala una disabilità moderata, mentre soltanto 6,3% di coloro che dichiarano di non avere nessuna disabilità rientra nella fascia di età dai 60 ai 64 anni. Le tendenze demografiche fanno prevedere un miglioramento dell'assistenza sanitaria agli adulti con disabilità parallelamente a una più lunga speranza di vita.

²¹ Il 52% delle persone con disabilità sono economicamente inattivi rispetto al 28% dei non disabili.

²² Va annoverato l'importante ruolo del Parlamento europeo che tra l'altro ha organizzato un Parlamento europeo delle persone con disabilità, nonché l'impegno del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e anche di organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa, ecc.

²³ È stata anche adottata la decisione di creare una rete europea sui mass media e la disabilità per continuare a migliorare l'immagine delle persone con disabilità nei mass media, i livelli di occupazione e l'accesso ai media. a annoverato l'importante ruolo del Parlamento europeo che tra l'altro ha organizzato un Parlamento europeo delle persone con disabilità, nonché l'impegno del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e anche di organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa, ecc.

²⁴ Durante la seduta del 19 dicembre 2002 (modifica al bilancio n. 0099), il Parlamento europeo ha aveva chiesto espressamente che venisse effettuato uno studio per analizzare la situazione delle persone con disabilità che vivono negli istituti europei, compresi i paesi candidati (tali persone sono normalmente i cittadini più «invisibili»).

²⁵ In G.U., C 100, del 26 aprile 2003, pp. 31-34.

sioni ha sottolineato l'urgenza e la necessità di una partecipazione dei governi in tali tematiche attraverso l'adozione dei seguenti atti:

- Risoluzione del 6 febbraio 2003 sull'«e-Accessibility» – migliorare l'accesso dei disabili alla società dei saperi²⁶
- Risoluzione del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nei settori dell'istruzione e della formazione²⁷
- Progetto di Risoluzione relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità²⁸

L'eccezionale mobilitazione promossa nel corso dell'Anno europeo ha dimostrato un diffuso desiderio di intensificare e consolidare gli sforzi per un'ulteriore integrazione delle persone con disabilità annunciando nuovi sviluppi politici che sono ora in via di realizzazione negli Stati membri. Essi non riguardano soltanto l'aggiornamento della legislazione esistenti e il varo di nuove leggi, ma anche la promozione di nuove strategie, di metodi innovativi e di misure positive tra le quali qui di seguito si segnalano alcuni esempi nei rispettivi Stati:

- **Austria**, previsione di una nuova legge sulla parità di trattamento delle persone con disabilità.

- **Belgio**, adozione della nuova legge contro la discriminazione da attuare tramite il Centro per le pari opportunità e con il sostegno degli organismi che hanno responsabilità territoriali per l'integrazione delle persone disabili.

- **Danimarca**, adozione del piano d'azione sulla disabilità (con un bilancio in grado di realizzare 800/1200 nuove sistemazioni per i disabili nel prossimo biennio in modo da consentire loro di lasciare gli istituti di ricovero).

- **Francia**, riesame delle leggi del 1975 su indennità e copertura sociale, nuove misure per l'accessibilità a servizi.

- **Germania**, attuazione della nuova legge sulla parità di trattamento dei disabili e della disciplina quadro esistente.

- **Grecia**, elaborazione del piano d'azione sulla inclusione sociale (in vista dei giochi paraolimpici di Atene 2004 il governo predispone una serie di miglioramenti pratici e di riforme istituzionali per le persone con disabilità).

- **Finlandia**, ha adottato un nuovissimo piano governativo e ha prodotto una guida per aiutare le persone con disabilità a prendere conoscenza dei loro diritti umani e delle situazioni in cui si verificano discriminazioni.

- **Irlanda**, pubblicherà una nuova legge generale sulla disabilità che conterrà disposizioni per la valutazione dei bisogni d'autonomia mentre è stata già emanata una legge sulla educazione delle persone con disabilità.

- **Italia**, sta lavorando allo sviluppo di prestazioni per le famiglie con disabili e si adopera per facilitare la valutazione delle disabilità a fini amministrativi²⁹. Il

²⁶ In G.U., C 39, del 18 febbraio 2003.

²⁷ In G.U., C 134, del 7 giugno 2003, pp. 6-7.

²⁸ In G.U., C 134, del 7 giugno 2003, pp. 7-8.

²⁹ In questi ultimi anni le leggi finanziarie si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali previste. In base al recente riordino della normativa, le prin-

Parlamento italiano ha in discussione un decreto governativo sull'accessibilità ai siti web nonché un progetto di legge sulla tutela.

- **Lussemburgo**, è in fase di varo la nuova legge sulle norme in materia di lavoro che si applicano alle persone con disabilità stabilendo un reddito per le persone con disabilità gravi.

- **Paesi Bassi**, hanno sviluppato un piano d'azione sulle politiche della disabilità ed una nuova legge sulla parità di trattamento dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2003.

- **Portogallo**, intende adottare: a) nuova legge generale sulla disabilità e le malattie croniche; b) nuova legge sulle organizzazioni non governative che rappresentano le persone con disabilità e le persone con malattie croniche; c) un piano d'azione nazionale a promozione dell'accessibilità (2004-2011).

- **Regno Unito**, ha posto in atto regolamenti per attuare la direttiva CE/2000/78 e le parti finali della legge sulla discriminazione contro le persone con disabilità nell'ottobre 2004. Il Regno Unito intende presentare quest'anno un progetto di legge per estendere ulteriormente la legislazione in materia di disabilità.

- **Spagna**, piano d'azione specifico per le persone con disabilità (2003-2007); un nuovo piano nazionale sull'accessibilità (2004-2012); un piano sull'occupazione delle persone con disabilità. La Spagna adotterà anche due nuove leggi: una sulle pari opportunità e la non discriminazione e una sui diritti economici e di eredità delle persone con disabilità.

- **Svezia**, ha attuato, conformemente al suo piano d'azione nazionale sulle politiche per la disabilità, orientamenti in materia di accessibilità alle autorità nazionali, un programma nazionale per migliorare la presa in carico da parte dei funzionari pubblici e dei rappresentanti politici.

In definitiva va anche considerato che l'occupazione rimane il principale fattore critico per l'inclusione sociale e, quindi, l'orientamento delle future politiche dell'Unione europea a favore delle persone con disabilità, si concentrerà principalmente sulla creazione delle condizioni necessarie per rendere più accessibile il mercato del lavoro tramite quattro azioni prioritarie concrete:

- accesso all'occupazione e mantenimento nella stessa, compresa la lotta contro la discriminazione;
- educazione permanente per sostenere e accrescere l'occupabilità, l'adattabilità, lo sviluppo personale e la cittadinanza attiva;
- nuove tecnologie per emancipare le persone con disabilità e agevolare il loro accesso all'occupazione;
- accessibilità all'ambiente edificato pubblico per migliorare la partecipazione sul posto di lavoro e l'integrazione nell'economia e nella società.

cipali agevolazioni sono per: i figli a carico, i veicoli, altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici, abbattimento delle barriere architettoniche, le spese sanitarie, assistenza personale. Per una compiuta analisi vedasi *Le Guide 2003 dell'Agenzia delle Entrate, Agevolazioni per i disabili*, Ufficio Relazioni Esterne, Roma, 2003, p.32.

5. CONCLUSIONI

Benché le norme generali sui diritti umani si applichino senza dubbio alle persone con disabilità, è ampiamente provato che i disabili incontrano notevoli ostacoli nell'esercizio di tali diritti, come è stato riconosciuto espressamente sia livello internazionale che comunitario.

Nella relazione speciale della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani³⁰ si afferma che “nella maggior parte dei paesi, le violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone disabili assumono la forma di discriminazioni inconsapevoli, fra le quali la creazione e il mantenimento di barriere erette dagli uomini (sic) che impediscono ai disabili la piena partecipazione sociale, economica e politica alle loro comunità. La maggior parte dei governi sembrano avere una concezione ristretta dei diritti umani dei disabili e ritengono che basti astenersi dall'adottare misure che abbiano un effetto negativo su di essi. Ne consegue che le persone disabili vengono ignorate nell'ambito della politica e della legislazione sui diritti umani”.

Tale esperienza a livello internazionale corrisponde all'esperienza a livello europeo documentata anche dalle denunce promosse dalle organizzazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità³¹.

L'articolo 13 del Trattato CE conferisce alla Comunità la facoltà di combattere le discriminazioni, siano esse fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli *handicaps*, l'età o le tendenze sessuali, entro gli ambiti di competenza della Comunità, ed essa si è già avvalsa di questi nuovi poteri, in particolare negli ambiti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro.

La Commissione ritiene importante che l'Unione europea confermi a livello internazionale la propria strategia generale in materia di disabilità, incentrata fondamentalmente su un impegno condiviso da parte di tutti gli Stati membri a combattere le discriminazioni in questo ambito³².

³⁰ Relazione “*Human Rights and Disability*” di Leandro Despouy <http://www.un.org/esa/socdev/enable/disablepaperdes0.htm>. L'ONG Inclusion International dichiara alla Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite che: “In pratica, le persone con disabilità continuano ad essere emarginate. Le persone mentalmente disabili, in particolare, sono quelle più soggette ad essere confinate in istituzioni disumane. Ad esse viene generalmente precluso l'accesso all'istruzione, a normali relazioni sociali, a un'occupazione significativa e remunerativa ed esse sono ridotte in uno stato di irreversibile povertà ... sia i loro diritti civili e politici che le loro persone fisiche vengono frequentemente violati.”

³¹ Nel documento viene citato il caso di un'agenzia viaggi è stato ordinato da un tribunale di uno Stato membro di pagare un indennizzo a un gruppo di turisti non disabili in quanto “costretti” a trascorrere le vacanze nello stesso albergo con turisti disabili. Altri esempi tipici di discriminazioni sono quelli in cui è stato impedito ai disabili l'accesso ai ristoranti in quanto “non presentavano l'immagine giusta”.

³² “La Commissione, pertanto, intende svolgere un ruolo attivo a nome della Comunità europea nel processo di elaborazione di un futuro strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità. La Commissione si adopererà inoltre al fine di assicurare la coerenza fra l'azione condotta dall'Europa, tanto al proprio interno che a livello internazionale, a favore delle persone disabili. A tal fine la Commissione sottoporà quanto prima al Consiglio una proposta di raccomandazione che conferisca alla Commissione il mandato per negoziare nell'ambito delle prossime sessioni del Comitato speciale delle Nazioni Unite, istituito al fine di “prendere in esame le proposte di una convenzione inter-

Il Parlamento europeo ha ribadito la situazione di svantaggio in cui versano le persone con disabilità e le discriminazioni a cui sono soggette in tutta l'Unione europea³³, ponendo l'accento in particolare sulla necessità di elaborare politiche idonee in ambiti quali l'istruzione e l'occupazione.

Il Consiglio d'Europa nella sua recente relazione "*Safeguarding adults and children with disabilities against abuse*"³⁴ afferma che "può tuttora avvenire che i diritti umani fondamentali delle persone con disabilità vengano violati, compreso il soddisfacimento di bisogni fondamentali quali quelli alla nutrizione, al riscaldamento, all'igiene e alla privacy".

Per quanto concerne l'attuazione a livello locale di politiche tese al raggiungimento delle precipue finalità dell'Anno europeo delle persone con disabilità, si auspicherebbe la costituzione di un apposito organismo ad *hoc* (potrebbe trattarsi ad esempio di una *Consulta regionale*) deputato alla promozione e relativa tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità. Tale organismo potrebbe essere concepito nell'ottica tripla di:

- promuovere il principio che le persone con disabilità hanno gli stessi diritti fondamentali del resto dell'umanità;
- riaffermare a livello istituzionale e politico³⁵ i valori fondamentali di parità, dignità, libertà e solidarietà;
- garantire l'effettivo e paritario godimento di tutti i diritti umani alle persone disabili combattendo qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'*handicap*, promuovendo la parità di trattamento e accettando le differenze.

Esso non sarebbe finalizzato, in *primis*, a creare nuovi diritti quanto piuttosto a chiarire e conferire maggiore visibilità agli obblighi vigenti in materia, contribuendo ad innescare una positiva sinergia di riforma laddove tale impulso attualmente manca e a consolidare ulteriormente le tendenze positive già in atto in altri ambiti. Potrebbe consentire di elaborare una base conoscitiva e di acquisire una serie di elementi utili per proseguire l'opera di *mainstreaming* relativa alla disabi-

nazionale globale e integrata per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità", e per condurre tali negoziati a nome della Comunità europea, previa designazione da parte del Consiglio di un comitato ad hoc che la assista in tale compito. Questo dovrebbe essere il valore aggiunto di un nuovo strumento dell'ONU giuridicamente vincolante che andrebbe ad integrare il quadro attualmente vigente sui diritti umani. Le convenzioni tematiche hanno dimostrato di apportare valore aggiunto e complementarietà agli strumenti sui diritti umani esistenti".

³³ Cfr., in particolare, "Relazione sui diritti delle persone disabili", A40391-96 (relazione dell'on. Mary Banotti)

³⁴ *Council of Europe Publishing* - ISBN 92-871-4919-4- Consiglio d'Europa, luglio 2002.

³⁵ La comunità internazionale ha riaffermato il proprio impegno al principio della parità di godimento dei diritti umani delle persone con disabilità. La Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna, al paragrafo 63 della Dichiarazione di Vienna e programma d'azione recita: "La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ribadisce che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili. Ogni persona è nata uguale alle altre e vanta gli stessi diritti alla vita e al benessere, all'educazione e al lavoro, a vivere in modo indipendente e all'attiva partecipazione a tutti gli aspetti della società. Qualsiasi discriminazione diretta o altro trattamento discriminatorio negativo verso una persona disabile, pertanto, è una violazione dei suoi diritti. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani si appella ai governi, ove necessario, affinché adottino o adeguino la legislazione per assicurare l'accesso a questi e ad altri diritti per le persone disabili."

lità, fungendo da catalizzatore per l'azione del movimento di tutela della disabilità. La Consulta regionale dovrebbe inoltre essere finalizzata alla creazione di un quadro istituzionale in grado di monitorare la condizione generale dei diritti umani delle persone con disabilità, delineando i principi generali di condotta per le stesse amministrazioni pubbliche locali. Essa lancerebbe un chiaro segnale alla comunità, svolgendo un'azione catalizzatrice ed educativa che miri a migliorare le modalità in cui le persone con disabilità esercitano i propri diritti.

La Consulta regionale inoltre promuoverebbe e sosterebbe iniziative di sensibilizzazione culturale ed informazione e coordinerebbe, direttamente o in convenzione, le attività di documentazione afferenti l'area della disabilità, mediante:

- a) l'organizzazione e/o il sostegno di campagne di informazione e di educazione volte al superamento degli ostacoli di ordine culturale all'integrazione delle persone disabili, all'abbattimento delle barriere ed alla conoscenza dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, le autonomie locali, le organizzazioni del volontariato, le associazioni e gli enti morali;
- b) la catalogazione delle disposizioni legislative e amministrative di settore, anche avvalendosi di tecnologie che ne facilitino l'accesso e la consultazione da parte dei soggetti interessati;
- c) la promozione di specifiche iniziative di aggiornamento e di formazione;
- d) il supporto e la messa in rete di servizi a cui fare riferimento per la valutazione sugli ausili, sui presidi e sulle tecnologie più idonei a favorire l'autonomia;
- e) la documentazione e la promozione di studi, ricerche e progetti (avvalendosi, in via prioritaria, dell'apporto e della collaborazione della rete degli Enti pubblici, delle Università e di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura pubblica o privata competente in materia), relativi al superamento delle barriere, al fine di individuare soluzioni atte a migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici, dei percorsi e dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili.

In definitiva l'intervento prioritario insiste sulla necessità di aumentare la coscienza civile sui diritti e le potenzialità dei disabili, anche se in maniera ancora più pregnante - al fine di ridurre il più possibile gli effetti della disabilità - risulterà incrementare e migliorare la consapevolezza dei disabili stessi relativamente alle loro possibilità, alle iniziative presenti nel territorio, alle strutture di supporto esistenti, alla partecipazione attiva alla vita sociale.

BIBLIOGRAFIA

- [1] http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mental.htm
- [2] <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/72.htm>
- [3] G.A. res. 46/119, 46 UN. GAOR Supp. (No. 49) at 189, UN. Doc. A/46/49 (1991)
- [4] <http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm>
- [5] *Draft* finale dell'ICIDH-2 disponibile sul sito <http://www.who.int/icidh..>
- [6] COM(96)406 def. del 30 luglio 1996.
- [7] G.U.C.E., C 12, del 13 gennaio 1997.

- [8] G.U.C.E., C 186, del 2 luglio 1999.
- [9] G.U.C.E., L 303, del 2.12.2000.
- [10] Notarstefano C. *Dossier di documentazione sull'Anno europeo delle persone con disabilità*, 2003.
- [11] Whittle R. "The Framework Directive for equal treatment in employment and occupation: an analysis from a disability rights perspective", *European Law Review* - Giugno 2002.
- [12] Decisione 2001/903/CE del Consiglio del 3 dicembre 2001.
- [13] G.U.C.E., L 335, del 19 dicembre 2001
- [14] G.U.R.I. del 18 gennaio 2003
- [15] Despouy L. "Human Rights and Disability" in <http://www.un.org/esa/socdev/enable/dispaper-des0.htm>.
- [16] Benotti M. "Relazione sui diritti delle persone disabili", A40391-96.
- [17] G.U., C 39, del 18 febbraio 2003.
- [18] G.U., C 100, del 26 aprile 2003.
- [19] G.U., C 134, del 7 giugno 2003.
- [20] *Le Guide 2003 dell'Agenzia delle Entrate, Agevolazioni per i disabili*, Ufficio Relazioni Esterne, Roma, 2003, p.32.
- [21] *Disability and social participation in Europe*", European Commission, Eurostat, theme 3 "Population and social conditions", 2001.

Estratto da *Le Guide 2003 dell'Agenzia delle Entrate, Agevolazioni per i disabili*, Ufficio Relazioni Esterne, Roma, 2003, p.21-23.

V QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

	Tipo di handicap (vedi note 1 e 2)	Alliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito complessivo
1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l'esenzione dal bollo auto si veda nota 3)	B e C	si (4)	si (5)	=	=
2. Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento	C	si (4)	si (5)	=	=
3. Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione (con esclusione quindi, ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante)	B e C	no	si	=	=
4. Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali ad esempio, trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella)	A	si	si	=	=
5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: computer, fax, modem o altro sussidio telematico)	A	si (6) (7)	si	=	=

segue: **QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI**

	Tipo di handicap (vedi note 1 e 2)	Aliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito complessivo
6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale	A	=	=	=	si
7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all'istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto	A	=	=	=	si
8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga 7) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all'istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto)	D	=	per l'importo che eccede € 129,11	=	=

segue: QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

	Tipo di handicap (vedi note 1 e 2)	Aliquota Iva agevolata al 4%	Detrazione Irpef del 19%	Detrazione Irpef in misura fissa	Deduzione per intero dal reddito complessivo
9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell'organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna)	D	(8)	per l'importo che eccede € 129,11	=	=
10. Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l'importo del ticket pagato	D	=	per l'importo che eccede € 129,11	=	=
11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della Legge 26/5/70 n. 381	B	=	si	=	=
12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (fino a 1.549,37 euro)	D	=	=	=	si
13. Spese sostenute per l'acquisto del cane guida	B	=	si (9)	=	=
14. Spese di mantenimento per il cane guida	B	=	=	pari a € 516,46	=